



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

ORDINANZA N. 04 DEL 21/03/2019

REG. PUBBL. N. 281 DEL 21.03.2019

OGGETTO: lotta alla diffusione della Processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa) e Euprottide (Euproctis chrysorrhoea - Linnaeus).

IL SINDACO

DATO ATTO che nel territorio è stata rilevata la diffusione della Processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa) e Euprottide (Euproctis chrysorrhoea - Linnaeus); VISTA la comunicazione della Provincia di Novara, Settore Agricoltura, relativa alle indicazioni per fronteggiare l'infestazione da processionaria del pino e della quercia, in particolare quella derivante dal lepidottero Euproctis;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

VISTE inoltre le segnalazioni pervenute in merito alla presenza su parti del territorio comunale dell'Euprottide;

TENUTO conto che entrambi i parassiti possono essere causa di inconvenienti sanitari per le persone che risiedono o si soffermano in prossimità dell'area interessata da tale fenomeno, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e gli occhi, per il rilascio di sostanze ad effetto urticante;

CONSIDERATO che a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche e allergiche e inoltre in caso di inalazioni massive, a livello delle prime vie respiratorie, le reazioni infiammatorie possono essere consistenti;

RITENUTO necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa, con materiale informativo, al fine di avvisare i cittadini dei rischi di urticazione derivanti dall'Euprottide;

VISTO il D.M. 30/10/2007 che dispone la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino;

ORDINA

1. a tutti i proprietari di aree verdi e boschive e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale di Casalino, di effettuare entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (Traumatocampa pityocampa) e Euprottide (Euproctis chrysorrhoea - Linnaeus). Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita: tutte le specie di pino e in particolare il Pino silvestre (Pinus sylvestris), Pino nero (Pinus nigra), Pino strobo (Pinus strobus) per la processionaria del pino; tutte le specie arboree e in particolare quercia, olmo, carpino, tiglio, salice, castano, robinia e piante da frutto per l'Euprottide.

2. nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della Processionaria e/o dell'Euprottide, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate;

AVVISA

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati.

- che è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria e/o euprottide nelle varie frazioni di rifiuti raccolti con i sistemi "porta a porta".

- che il Settore Tecnico - Manutentivo del Comune di Casalino (tel. 0321.870112) e che il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Sanità Pubblica - viale Roma n. 7 - 28100 Novara (tel. 0321.374304), sono a disposizione per ogni informazione in materia.

DEMANDA

Al Settore Tecnico-Manutentivo l'affissione dell'ordinanza negli appositi spazi pubblici e la divulgazione di materiale informativo al fine di avvisare i cittadini dei rischi di urticazione derivanti dalla presenza della Processionaria e dell'Euprottide.

Al Comando di Polizia Locale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la sanzione pecuniaria, ai sensi della Legge 689/81, da € 50,00 a € 500,00.

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge.

IL SINDACO
Sergio Ferrari

